



COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

26010 VIA MARCONI 12 – TEL. 0373 262 305 – FAX 0373 262 112 – P. IVA 0033 0940 198

Protocollo n. 2584

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 1, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, modificando il DL n. 52/2021 (convertito in legge n. 87/2021) ha inserito, dopo l'articolo 9-quater, il seguente articolo 9-quinquies, in tema di "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico":

Art. 9-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

DATO ATTO che l'illustrata normativa ha introdotto una nuova disciplina in tema di ingresso presso le Pubbliche Amministrazioni mediante certificazione verde Covid-19 (cd. green pass), così sintetizzabile:

- a) **Amministrazioni interessate:** Tutte le Pubbliche Amministrazioni, individuate dall'articolo 1, comma 2°, del D.Lgs n. 165/2001.
 - b) **Durata disciplina:** dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
 - c) **Soggetti destinatari dei controlli** (soggetti rientranti nel campo di applicazione):
 - personale delle Amministrazioni Pubbliche;
 - tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni Pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;
 - soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
 - d) **Soggetto obbligato all'adozione di misure organizzative ed alla verifica:** Datore di lavoro del personale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera "b", del D.Lgs n. 81/2008, come interpretato dalla giurisprudenza¹, nei Comuni il datore di lavoro viene individuato nella figura del Sindaco, in assenza di diversa individuazione.
 - e) **Obblighi a carico del datore di lavoro**, entro il 15 ottobre 2021:
 - Definire le modalità organizzative per effettuare il controllo sul possesso del green pass da parte dei soggetti obbligati. Tale controllo può essere svolto: ✓ anche a campione; ✓ prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
 - Individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.
- E' possibile che, entro il 15 ottobre 2021 o successivamente, siano emanate apposite "linee guida" per la omogenea definizione delle modalità organizzative che, per gli Enti locali dovranno essere definite d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Città-Autonomie Locali.
- f) **Finalità:** Garantire l'accesso ai luoghi di lavoro. **Precisazione:** in tema di definizione della nozione "luogo di lavoro", occorre tener conto che il green pass non serve solo "al chiuso", ma in generale sui luoghi di lavoro, anche all'aperto. Infatti, l'articolo 62 del D.lgs 81/2008, fornisce una definizione ampia di luoghi di lavoro. Questa comprende sia quelli all'interno dell'azienda/unità produttiva, sia quelli di pertinenza e potenzialmente accessibili al personale. (Es. altro reparto nel quale ci si deve recare solo saltuariamente per prendere delle attrezzature specifiche). In sintesi, per luogo di lavoro, s'intende qualunque spazio, al chiuso od all'aperto, in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore di lavoro.

¹ Cassazione Penale, sez. 3[^], 05 luglio 2018, n. 30.170; sez. 3[^], 22 marzo 2012, n. 15.206.

- g) **Obbligo a carico dei lavoratori e figure assimilate:** Obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cd. green pass). Precisazione: L'obbligo di esibire a richiesta significa che il documento deve essere sempre ostensibile. Avere la certificazione, ma non essere in grado di mostrarla, è un comportamento comunque sanzionabile.
- h) **Soggetti esenti:** Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute².
- i) **Effetti:**
- Se il dipendente è privo di certificazione verde oppure non la esibisce su richiesta (indipendentemente dal fatto di possederla), non può accedere ai luoghi di lavoro.
 - In tal caso, viene considerato “*assente ingiustificato*”.
 - Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
 - Per i giorni di assenza ingiustificata non sono applicabili sanzioni disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
 - Le sanzioni disciplinari saranno inflitte nel caso in cui il dipendente sia presente al lavoro senza green pass o non sia in grado di esibirlo.
- j) **Condotte sanzionabili:**
- Mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021: sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 ad € 1.000,00.
 - Assenza dal lavoro per mancanza di certificazione verde: non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
 - Mancata verifica dell'obbligo di possedere il green pass: sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 ad € 1.000,00, fermo restando la responsabilità disciplinare.
 - Accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde: sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 600,00 ad € 1.500,00, fermo restando la responsabilità disciplinare.
- k) **Procedura sanzionatoria:**
- I soggetti obbligati alla verifica (accertamento e contestazione della violazione) trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
 - Il Prefetto irroga le sanzioni previste.

RICORDATO che:

- Ai sensi del DPCM 23.09.2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni è quella svolta in presenza, e ciò in considerazione dell'estensione dell'obbligo di possedere il green pass in capo a tutti i lavoratori del settore pubblico, nonché tenuto conto del graduale ma progressivo aumento del numero dei vaccinati tra i dipendenti pubblici, con conseguente rafforzamento della cornice di sicurezza del lavoro in presenza.
- Ai sensi del DPCM 23.09.2021, le Amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti Autorità.

PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, il datore di lavoro è tenuto alla nomina, con atto formale, dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi sopra indicati.

² La Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha diramato le regole per la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Covid 19 con circolare 35309 del 4/8/2021.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune.

D E C R E T A

1. **Di individuare e nominare**, in qualità di soggetti incaricati in merito all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni degli obblighi in materia di svolgimento in sicurezza del lavoro e di certificazioni verdi COVID, i Sigg:
 - a) **ALDO CASORATI - Sindaco**
 - b) In caso di assenza del nominato sub "a": **ADENTI GABRIELLA – Consigliere Comunale**
 - c) In caso di assenza simultanea dei nominati sub "a" e "b": **MADONINI PIERFRANCO - Assessore**
2. **I nominati devono:**
 - Effettuare il controllo, volto ad accertare il possesso e l'esibizione della certificazione verde.
 - Effettuare il predetto controllo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Il controllo, nelle more delle modalità, che saranno indicate dal DPCM, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10° del DL n. 52/2021 (convertito in legge n. 87/2021), viene effettuato mediante verifica dell'esibizione cartacea o da device del certificato verde, da parte del dipendente obbligato.
 - Accertare e contestare le eventuali violazioni, in osservanza all'illustrata normativa, inviando gli atti relativi al Prefetto.
 - Esercitare ogni altro potere, facoltà, obbligo, previsto dalla vigente normativa in materia.
3. **Di trasmettere e notificare** copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti.
4. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente" - "Organizzazione".

Casaleto Ceredano li 06.10.2021

 **IL SINDACO**
Aldo Casorati